

IN BREVE n. 052-2012
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*



***tanti auguri
di un felice 2013***

Marco Perelli Ercolini

MEMENTO - PRINCIPALI SCADENZE GENNAIO 2013

martedì 1	- instaurazione nuova contabilità
giovedì 10	- contributi INPS lavoratori domestici trimestre precedente
mercoledì 16	- versamento ritenuta IRPEF dipendenti mese di dicembre 2012 - versamento contributi INPS dipendenti mese di dicembre 2012 - versamento contribuzione INPS su redditi di lavoro autonomo e collaborazione professionale non a carattere medico del mese precedente
mercoledì 30	- termine ultimo registrazione nuovi contratti di locazione immobili con decorrenza dal 1 gennaio 2012 e versamento per taciti rinnovi dell'imposta annuale di registro pari al 2% del canone con un minimo di € 67 (mod.F23 con codice 115T per prima annualità, codice 112T per annualità successive alla prima e codice 114T per annualità derivanti da contratti prorogati dopo la scadenza)
giovedì 31	- termine ultimo per la registrazione delle fatture di acquisto delle quali si è venuto in possesso nel mese precedente ovvero entro il termine per la liquidazione periodica - revisione presso la motorizzazione o officine autorizzate veicoli immatricolati nel mese di gennaio 2009 o con revisione gennaio 2011 e revisione bombole auto metano immatricolate o con revisione 2009 - pagamento canone RAI-TV

Gli adempimenti in genere (compresi quelli di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadere in un giorno festivo ai sensi dell'articolo 2963 del codice civile, del comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 1994 numero 330 convertito in legge 27 luglio 1994 numero 473 e dell'articolo 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997 numero 241, sono considerati tempestivi se effettuati il primo giorno lavorativo successivo.

MATERNITA' - MALATTIA DEL FIGLIO

Trasmissione telematica delle certificazioni

Dalla entrata in vigore della legge 221 del 17 dicembre 2012 pubblicata sulla G.U. 294 del 18 dicembre (articolo 7 della legge 221/2012 che modifica il co.3 dell'articolo 47 del D.Lgs. 151/2001) la certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire dei congedi per malattia dei figli viene inviata per via telematica direttamente dal medico curante del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, all'INPS che provvederà immediatamente ad inoltrarla al datore di lavoro interessato e all'indirizzo di posta elettronica della lavoratrice o del lavoratore che ne abbiano fatta richiesta.

DECRETO LEGISLATIVO 21 marzo 2001 numero 151

“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità”

CAPO VII

Congedi per la malattia del figlio

Articolo 47 modificato dall'articolo 7 comma 3 legge 221 del 2012

Congedo per la malattia del figlio

(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, artt. 1, comma 4, 7, comma 4, e 30, comma 5)

1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a 3 anni.
2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i 3 e gli 8 anni.
3. *La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 è inviata per via telematica direttamente dal medico curante del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, che ha in cura il minore, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, secondo le modalità stabilite con decreto di cui al successivo comma 3-bis, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, al datore di lavoro interessato e all'indirizzo di posta elettronica della lavoratrice o del lavoratore che ne facciano richiesta.*
4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.
5. Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.
6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

NB - Ai fini della fruizione del congedo di cui al presente capo, la lavoratrice e il lavoratore comunicano direttamente al medico, all'atto della compilazione del certificato di cui al comma 3 dell'articolo 47, le proprie generalità allo scopo di usufruire del congedo medesimo.

2013 - SALE L'ETA' PENSIONABILE ALL'ENPAM

Il nuovo regolamento ENPAM prevede l'innalzamento dell'età pensionabile dal 1 gennaio 2013 sia nel Fondo di Previdenza generale che nei Fondi Speciali.

L'età pensionabile si sposta da 65 a 68 anni con un aumento graduale di 6 mesi ogni anno a partire dal 1 gennaio 2013 sino al 1 gennaio 2018 (vedi sotto).

Nel Fondo generale Quota A è possibile mediante domanda proseguire la contribuzione per una maggior pensione, rimandando il pensionamento al compimento del 70esimo anno di età. E' anche possibile andare in pensione al compimento del 65esimo anno di età però optando per il calcolo del trattamento economico tutto col sistema contributivo (anche per i periodi ante 2012).

PERIODO	ETA'
fino al 31.12.2012	65 anni
dall' 1.1.2013 al 31.12.2013	65 anni + 6 mesi
dall' 1.1.2014 al 31.12.2014	66 anni
dall' 1.1.2015 al 31.12.2015	66 anni + 6 mesi
dall' 1.1.2016 al 31.12.2016	67 anni
dall' 1.1.2017 al 31.12.2017	67 anni + 6 mesi
dall' 1.1.2018	68 anni

Sono state introdotte e operanti col nuovo anno anche alcune variazioni per la pensione anticipata, tra l'altro ora prevista anche per la Quota B del Fondo Generale, ovviamente sempre colle correzioni dei coefficienti di adeguamento del trattamento economico della pensione annua alle aspettative di vita.

I nuovi requisiti sono: diploma di laurea da almeno 30 anni con una anzianità contributiva di almeno 42 anni (in precedenza erano 40 anni) oppure diploma di laurea da almeno 30 anni con 35 anni di anzianità contributiva unitamente a 62 anni di età (aumento graduale dai 59 anni e sei mesi previsti nel 3013 di 6 mesi ogni anno sino al 1 gennaio 2018 - vedi sotto).

PERIODO	ETA'
fino al 31.12.2012	58 anni con la finestra
dall' 1.1.2013 al 31.12.2013	59 anni + 6 mesi
dall' 1.1.2014 al 31.12.2014	60 anni
dall' 1.1.2015 al 31.12.2015	60 anni + 6 mesi
dall' 1.1.2016 al 31.12.2016	61 anni
dall' 1.1.2017 al 31.12.2017	61 anni + 6 mesi
dall' 1.1.2018	62 anni

Ricordiamo che i titolari di pensione che continuano una attività libero professionale hanno l'obbligo dei versamenti nella Quota B e l'aliquota ridotta è ora pari al 50% della aliquota contributiva ordinaria.

Ogni terzo anno d'ufficio sarà ricalcolato l'importo della pensione aggiornato ai nuovi versamenti contributivi (l'aliquota di rendimento a contribuzione intera dal 2013 è pari a 1,03%, mentre quella a contribuzione ridotta è pari a 0,51%).

PERIODO		Aliquota contributiva ordinaria	Aliquota contributiva ridotta	Aliquota contributiva intera pensionati	Aliquota contributiva ridotta pensionati
dal	al				
01.01.1990	31.12.2011	12,50 %	2 %	12,50 %	2 %
01.01.2012	31.12.2012	12,50 %	2 %	12,50 %	6,25 %
01.01.2013	31.12.2013	12,50 %	2 %	12,50 %	6,25 %
01.01.2014	31.12.2014	12,50 %	2 %	12,50 %	6,25 %
01.01.2015	31.12.2015	13,50 %	2 %	13,50 %	6,75 %
01.01.2016	31.12.2016	14,50 %	2 %	14,50 %	7,25 %
01.01.2017	31.12.2017	15,50 %	2 %	15,50 %	7,75 %
01.01.2018	31.12.2018	16,50 %	2 %	16,50 %	8,25 %
01.01.2019	31.12.2019	17,50 %	2 %	17,50 %	8,75 %
01.01.2020	31.12.2020	18,50 %	2 %	18,50 %	9,25 %
01.01.2021		19,50 %	2 %	19,50 %	9,75 %

PENSIONATI - PEREQUAZIONE AUTOMATICA 2014 IN PERICOLO

Ultimo colpo di coda del Governo Monti-Fornero: in mancanza di fondi sufficienti per gli esodati, la perequazione automatica delle pensioni oltre sei volte il minimo INPS sarà congelata nel 2014, salvo riscontro delle disponibilità economiche di finanziamento. Lo prevede la legge di stabilità (articolo 1 comma 236).

Ancora una volta sulle spalle dei pensionati verrebbero addossati gli oneri per risolvere i problemi occupazionali prodotti dalla ristrutturazioni delle imprese, vera ingiustizia sociale.

LAVORO NOTTURNO

Cosa si intende per lavoro notturno?

Il riferimento al lavoro notturno va fatto in base alle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti gli aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro riprese nel Decreto legislativo numero 66 del 4 aprile 2003.

Per "periodo notturno" si intende il tempo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino; per "lavoratore notturno", invece, qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale ovvero qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro.

In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.

LEGGE DI STABILITA' - P.A. TORNA LA BUONUSCITA PESANTE, MA NON PER TUTTI

La legge di stabilità (commi 98-100 dell'articolo 1) cancella, ma solo per i dipendenti assunti prima del 2001...**!?!?**, l'allineamento dell'indennità premio di servizio (Ips) a quello del trattamento di fine rapporto (Tfr). Le somme erogate nel 2011 e 2012 verranno riliquidate con le maggiori somme dovute, ma non verranno restituite le trattenute effettuate sulla busta paga del lavoratore dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale.

Il regime di Ips comporta una trattenuta del 2,5% sull'80% delle retribuzione imponibile a carico del lavoratore, ma offre una buonuscita più ricca, al contrario il Tfr elimina la trattenuta essendo totalmente a carico del datore di lavoro, ma alleggerisce l'assegno dell'uscita....nel formulare la norma (articolo 12 comma 10 del DL n.78/2010 convertito in legge 122/2010) era stato tentato il colpo di portare il pubblico impiego al Tfr pur mantenendo le trattenute....però di fronte a questa illegittimità è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza 223/2012 e lo Stato per non dover rinunciare agli introiti delle trattenute ha cancellato tutto, ma ha ignorato tutti coloro che assunti nel pubblico impiego e, nel caso specifico, nel SSN, con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 e con contratto a tempo determinato in essere al 30 maggio 2000 sono posti obbligatoriamente a Tfr, ma nel contempo anche alle vecchie trattenute per l'Ips.

Infatti, con una interpretazione del tutto illegittima, per assicurare l'uguaglianza della retribuzione netta e delle trattenute fiscali tra i dipendenti con Ips e Tfr, lo stipendio tabellare di questo personale con Tfr viene diminuito di un importo pari a quello che il personale con diritto al Tfr (o Ips); lo stipendio lordo così diminuito (ma è corretto diminuire una retribuzione, contrattualmente prevista?) verrà poi figurativamente incrementato dello stesso importo ai fini della determinazione

della base di calcolo del trattamento di pensione e del Tfr (INPDAP circolare n.30 del 1 agosto 2002 pag.9 in base al D.P.C.M. 20 dicembre 1999).

Questi pubblici dipendenti e, come già detto, nel caso specifico questi medici ospedalieri, dunque, non solo continuano a pagare, ma avranno in uscita un trattamento economico ben inferiore a quello dei colleghi che sono rimasti a indennità premio di servizio per modalità di calcolo e perché previsto solo sulle voci fisse e continuative e non sulla intera busta paga come dovrebbe essere per il trattamento di fine rapporto.

Ma **tutti ignorano o vogliono ignorare** questa situazione.....

LEGGE DI STABILITA' - RICONGIUNZIONE GRATIS MA NON PER TUTTI

La legge di stabilità (art.1 commi 238-248) dà la possibilità di percepire una unica pensione di vecchiaia sulla base dei periodi di iscrizione previdenziale posseduti presso più forme di previdenza secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento trasferendo i periodi all'INPS gratuitamente a condizione che la cessazione sia avvenuta entro il 30 luglio 2010.

Tale facoltà di cumulo può essere esercitata solo per ottenere la pensione di vecchiaia ora fissata per settore pubblico a 66 anni e 3 mesi a partire dal 1 gennaio 2013.

Il provvedimento cerca di porre rimedio alla situazione anomala che si era creata per effetto della legge 122/2010 che aveva abrogato la possibilità di trasferimento a titolo gratuito dei contributi inefficaci per maturare il diritto a pensione dall'INPDAP all'INPS con la legge 322/1958.

LEGGE DI STABILITA' - CONGEDI PARENTALI SU BASE ORARIA

Il comma 339 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013, modificando in parte l'articolo 32 del DLgs 151/2001 sulla maternità prevede che il lavoratore/lavoratrice possa usufruire del congedo parentale nei primi 8 anni di vita del figlio in modalità oraria che peraltro con la contrattazione collettiva di settore sarà meglio precisata sia nel calcolo della base oraria, sia nella equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa (in precedenza il frazionamento non poteva essere in misura inferiore alla giornata lavorativa).

E' previsto il preavviso al datore di lavoro di almeno 15 giorni con indicazione dell'inizio e della fine del periodo richiesto.

Articolo 32 (Congedo parentale) del Decreto legislativo 151/2001 come modificato dall'art.1 comma 339 della Legge di stabilità 2013

1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

- a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
- b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
- c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.

1-bis. *La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del Fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari, esigenze di*

funzionalità connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e differimento del congedo.

2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a 11 mesi.

3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a 15 giorni *con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo.*

4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

4-bis *Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.*

LEGGE DI STABILITA' - RICORSI AMM.PUBBLICHE CONTRO ISTAT

La legge di stabilità 2013 all'articolo 1 comma 169 stabilisce che eventuali ricorsi delle Amministrazioni pubbliche avverso l'Istat vanno inoltrati alle Sezioni riunite della Corte dei conti.

IN ALLEGATO A PARTE - LEGGE di STABILITA' 2013 (documento 220)

IMPOSTA DI BOLLO CONTO CORRENTE, RENDICONTO LIBRETTI DI RISPARMIO E COMUNICAZIONI PRODOTTI FINANZIARI

Non paga l'imposta di bollo il conto corrente 'di base' rivolto alla clientela socialmente svantaggiata. Si tratta del servizio senza spese che deve essere offerto dall'intermediario ai consumatori il cui Isee è inferiore a 7.500 euro. La stessa esenzione è concessa agli estratti e ai libretti, intestati a persone fisiche, che hanno un valore medio di giacenza complessivo non superiore a 5 mila euro.

Come e a chi si applica l'imposta il bollo - Banche e Poste Italiane spa devono applicare l'imposta di bollo sugli estratti di conto corrente e sui rendiconti dei libretti di risparmio, nella misura di 34,20 euro se il cliente è una persona fisica, e di 100 euro negli altri casi. Per i libretti 'al portatore' deve essere considerato il soggetto che risulta censito al momento dell'emissione del libretto. Tuttavia se, successivamente all'emissione, viene censito dall'intermediario quale portatore del libretto, un soggetto diverso da quello che ne ha richiesto l'emissione, la misura dell'imposta deve essere determinata in considerazione del soggetto che risulta portatore del libretto. In caso di più rapporti di conto corrente o libretti di risparmio intestati al medesimo soggetto, l'imposta deve essere applicata con riferimento a ciascun rapporto.

L'imposta deve essere pagata in relazione ai giorni effettivamente rendicontati e pertanto andrà a diminuire con il diminuire dei giorni fino a un minimo di 1 euro.

L'imposta di bollo sulle comunicazioni dei prodotti finanziari - Fanno parte di questa categoria, ad esempio, le comunicazioni relative a valori mobiliari, a quote di organismi di investimento collettivo del risparmio, a strumenti finanziari derivati, a polizze assicurative e i buoni fruttiferi postali con valore superiore a 5 mila euro.

Rientrano nel campo applicativo dell'imposta, per espressa previsione normativa, inoltre, i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati. Per queste tipologie di comunicazioni, l'imposta viene applicata, in relazione all'ammontare complessivo dei prodotti finanziari detenuti dal cliente presso il singolo ente gestore, in modo proporzionale nella misura dell'1 per mille annuo nel 2012 e dell'1,5 per mille a partire dal 2013, con un importo minimo di 34,20 euro e un massimo, previsto soltanto per il 2012, di 1.200 euro. L'imposta si applica alle comunicazioni periodiche inviate alla clientela, anche nel caso in cui l'ente gestore non sia tenuto alla redazione e all'invio

delle comunicazioni, mentre restano fuori le comunicazioni ricevute ed emesse dai fondi pensione e dai fondi sanitari.

In relazione ai prodotti assicurativi, l'imposta deve essere applicata per le polizze *unit* e *index linked* e per le operazioni di capitalizzazione, con esclusione delle forme pensionistiche individuali (articolo 13, comma 1, lettera b), del Decreto legislativo n.252/2005).

IN ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Circolare n. 48E del 21.12.2012 (documento 221)

BOLLI E PRELIEVI SUI DEPOSITI

Stretta di vite sui depositi e conti titoli con prelievi per imposte piuttosto salate...esenzione solo per i fondi pensione, polizze sanitarie, buoni postali fruttiferi sotto i 5 mila euro e lingotti d'oro....dunque altra vera stangata al risparmiatore, a colui che con sacrifici a voluto pensare al futuro!

BOZZE MODELLI UNICO 2013

Tra le novità, il bonus per le ristrutturazioni edilizie elevato al 50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 e il regime semplificato per i nuovi imprenditori, artigiani e professionisti che prevede la riduzione dell'imposta sostitutiva dal 20% al 5%.

Le novità per le ristrutturazioni - Le detrazioni d'imposta per chi ristruttura casa nel periodo che va dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 passano dal 36% al 50% e anche il limite di spesa su cui calcolare la detrazione sale da 48.000 euro ad un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare.

Spazio al nuovo regime semplificato nel quadro LM - Al posto del quadro CM, è inserito il nuovo quadro LM, riservato al regime di vantaggio per i nuovi imprenditori, artigiani e professionisti, che, introdotto dall'art. 27 del Dl n. 98/2011, sostituisce il regime dei "contribuenti minimi".

Deduzione Irap per chi assume - Il modello accoglie anche la nuova deduzione dell'Irap dedicata alle spese per il personale dipendente e assimilato. Tra le altre novità, viene eliminata la durata minima del contratto di leasing come condizione per la deducibilità dei relativi canoni.

Sezioni ad hoc per Ivie e Ivafe e aliquota unica per le plusvalenze - Nel Quadro RM del modello è prevista una divisione in due della sezione relativa alle imposte sul valore degli immobili all'estero e alle imposte sulle attività finanziarie all'estero.

Inoltre, nel quadro RT, l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria indicati dall'art. 67 del Tuir e realizzati a partire dal 2012 è stata fissata al 20% e per esse è stata prevista una specifica sezione.

- IN ALLEGATO A PARTE - Bozze Istruzioni PF1 (documento 222)**
- Bozze Modulo PF1 (documento 223)**
- Bozze Istruzioni PF2 (documento 224)**
- Bozze Modulo PF2 (documento 225)**
- Bozze Istruzioni PF3 (documento 226)**
- Bozze Modello PF3 (documento 227)**

DALLA CASSAZIONE

Amministrazione di sostegno solo se infermo

L'amministratore di sostegno solo nei casi di infermità o decadenza delle facoltà mentali del soggetto e non può conseguentemente essere nominato per persona nel pieno delle sue facoltà.

In particolare, la nomina dell'amministratore di sostegno implica il manifestarsi della condizione di infermità o in capacità della persona e il contestuale insorgere di una esigenza di protezione. Non è ammesso l'adozione del provvedimento ora per allora, in vista di una condizione futura.

Corte di Cassazione sezione prima civile - sentenza 23707 del 20 dicembre 2012

CONGEDO ASSISTENZA DISABILI

L'età avanzata di per sé non può essere un fattore presuntivo di uno stato invalidante ai fini del diritto alla fruizione del congedo per assistenza a disabili nel caso specifico soggetti diversi dal coniuge

In particolare, l'ampliamento a familiari a fruire del congedo nelle specifiche ipotesi di "mancanza, decesso o...presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente" è ammessa solo nelle fattispecie previste dal decreto interministeriale 278/2000, comprovate da idonea documentazione medica.

Ministero del Lavoro - Interpello numero 43 del 21.12.2012 su quesito per corretta interpretazione dell'articolo 42 del DLgs 151/2001 modificato dal DLgs 119/2011

**IN ALLEGATO A PARTE - MIN.LAVORO Interpello n. 43 del 21.12.2012
(documento 228)**

CANONE RAI-TV 2013

Con decreto del Ministro dello Sviluppo è stato stabilito l'importo del canone RAI-TV per il 2013 pari a 113,50 euro, un euro e mezzo in più rispetto allo scorso anno.

LAMPADINE AD INCANDESCENZA ADDIO

Dal 31 dicembre le lampadine ad incandescenza andranno in pensione.

Avremo solo le lampade fluorescenti (lentezza nel raggiungere la piena funzionalità e presenza di vapori di mercurio), le alogene (performance energetica ancora insufficiente) e i Led (incorso di perfezionamenti).